



COMUNE DI BUCCINO

A R E A S E G R E T E R I A

Prot.n. 5376

del 23.08.2019

Ai Responsabili di Settore

Al Sig. Sindaco

Alla Giunta Comunale

SEDE

OGGETTO: Direttiva inerente la disciplina per la fruizione delle ferie

La presente direttiva viene emanata al fine di disciplinare correttamente l'istituto delle ferie, anche a causa del cronico accumulo indiscriminato di giorni di congedo ordinario da parte del personale dipendente.

Il capo IV (art.28 e segg) del CCNL 21.05.2018, detta disposizioni in materia di ferie.

In linea generale viene confermata la normativa vigente . Al riguardo si evidenzia che la normativa in materia di ferie, sia nazionale che di derivazione comunitaria nonché i CCNL che regolamentano l'istituto, contengono precise indicazioni, che devono essere rispettate, sui tempi e le modalità di fruizione del congedo ordinario.

L'osservanza della suddetta normativa (art.2109 c.c., art.18 CCNL del 6.7.1995, art.16 Dlgs 66/2003 e s.m.i, adottato in applicazione di una specifica direttiva comunitaria in materia di lavoro 93/1994/CE, artt.28 e segg. CCNL 21/05/2018), richiede un'attività di programmazione da parte di ciascun Responsabile di Settore.

Costituisce infatti, specifica responsabilità del Responsabile di Settore, programmare e organizzare le proprie ferie e quelle del personale assegnato alla propria unità organizzativa, in modo da garantire la continuità e l'efficienza del servizio stesso e la presenza costante ed adeguata negli uffici per il corretto svolgimento delle attività in generale. Il Responsabile di Settore , con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, deve quindi programmare le ferie dei propri collaboratori, garantendo la funzionalità dei servizi.

A tal fine deve fare redigere dal proprio personale, apposito piano delle ferie e in caso di inerzia del dipendente nel richiedere la fruizione del congedo, deve provvedere ad assegnarle d'ufficio.

Peraltro, la mancata e tempestiva comunicazione delle ferie è fonte di disservizio e può costituire sintomo di una non sufficiente attenzione da parte del Responsabile della struttura agli aspetti dell'organizzazione del lavoro e della gestione del personale. Diventa quindi di rilevante importanza la predisposizione anticipata di adeguato piano delle ferie sia dei dipendenti che dei Responsabili di Settore, che ha finalità meramente programmatiche e non ha in nessun caso valenza autorizzatoria.

Pertanto, ciascun Responsabile deve predisporre un programma delle ferie del personale impiegato nel proprio settore, in modo da assicurare il godimento di tale diritto irrinunciabile secondo termini e modalità fissati dal CCNL e dalla vigente normativa.

Il nuovo contratto infatti al comma 10 dell'art.28 prevede che l'ente debba pianificare le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Si evidenzia che le ferie costituiscono un diritto soggettivo del lavoratore, costituzionalmente garantito, e che il potere del datore di lavoro può estrinsecarsi in materia, soltanto nell'organizzazione dei modi e tempi di fruizione delle stesse, all'interno tuttavia di precise regole stabilite dal legislatore e dal CCNL..

In linea generale la normativa prevede che:

- Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non monetizzabile. Il nuovo contratto prevede la monetizzabilità solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, delle ferie maturate e non godute per esigenze di servizio, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative;
- Debbono essere oggetto di programmazione da parte del dirigente;
- Debbono essere usufruite entro la fine dell'anno di maturazione;
- Possono essere usufruite oltre il termine stabilito del 31 dicembre per “ **indifferibili esigenze di servizio**” ed in questo caso essere godute entro il 30 giugno dell'anno successivo;(in tal caso il rinvio della fruizione deve essere supportato da dichiarazione del Responsabile del Settore che motivi le esigenze di servizio che hanno reso concretamente impossibile la fruizione delle ferie nell'anno di riferimento);
- Possono essere differite per “ **motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio**” ed in tal caso essere fruite entro il 30 aprile dell'anno successivo; (in tal caso l'eventuale rinvio deve essere supportato da dichiarazione personale dell'interessato che precisi le documentate e motivate ed obiettive esigenze personali che hanno reso concretamente impossibile la fruizione delle ferie nel corso dell'anno di riferimento);
- I giorni di ferie residui che, per **ragioni del tutto eccezionali**, non sono stati fruiti entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, dovranno essere comunque fruiti entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione.
- Sono fruite nel corso di ciascun anno in periodi compatibili con le esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste dei dipendenti.

Pertanto, appare chiaro che l'istituto non dipende nelle sue applicazioni esclusivamente dalla volontà del lavoratore : infatti, in caso di inerzia dello stesso o di mancata predisposizione del piano

annuale delle ferie, il Responsabile del Settore, deve procedere **all'assegnazione d'ufficio delle ferie**.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si dispone che ciascun Responsabile di Settore effettui un'immediata verifica delle ferie allo stato non godute dai dipendenti, concordando con esse la fruizione ovvero assegnandole d'ufficio, tenendo conto ovviamente della necessità di garantire il normale svolgimento dei servizi.

Il Responsabile di Settore, avrà cura altresì di predisporre ad ogni inizio d'anno, adeguato Piano per la Fruizione delle ferie durante il periodo estivo, trasmettendolo al Responsabile dell'Ufficio Personale.

Si ricorda inoltre che le ferie, devono essere preventivamente autorizzate per iscritto (di norma almeno tre giorni prima) , dal Responsabile del proprio Settore, mentre nel caso di richiesta di ferie da parte dei Responsabili di Settore, sarà il Segretario Comunale ad autorizzarle.

Solo in casi eccezionali ed imprevedibili, le ferie possono essere concesse con termini ridotti allo stesso giorno della fruizione; in tal caso necessiterà una comunicazione all'inizio dell'orario di lavoro al Responsabile di riferimento che provvederà tempestivamente ad informare l'Ufficio del Personale che protocollerà la relativa istanza, apponendo in luogo della sottoscrizione del richiedente, la dicitura “ Richiesta verbale”, con sottoscrizione del Responsabile di Settore al quale il dipendente è assegnato.

E' opportuno evidenziare che la violazione delle disposizioni normative e/o contrattuali, è punita con l'applicazione in capo al datore di lavoro (Responsabili di Settore) di specifiche sanzioni amministrative pecuniarie.

Il CCNL del 21.05.2018 prevede altresì l'istituto delle ferie ad ore che tuttavia non si applica agli enti locali, mentre è innovativo l'istituto delle ferie solidali secondo cui, il dipendente, su base volontaria e a titolo gratuito, può cedere, in tutto o in parte ad altro dipendente giornate di ferie secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 30.

Tutto il personale è chiamato ad applicare correttamente i contenuti di detta direttiva e ad attenersi altresì a tutte le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia.

Il rispetto delle indicazioni fornite, dovrà essere tenuto in considerazione anche per la valutazione della performance individuale.

Si assicuri l'esatto adempimento.

Cordialmente.

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Margherita Torraca